



LEGGE 11 giugno 1963, n. 26 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 10 luglio 1963).

**Integrazione e modifiche alla legge organica 22 maggio 1962, n. 13, in materia di trasferimenti, promozioni e assunzioni straordinarie di personale.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 giugno 1963:*

**Art. 1.**

Il Congresso di Stato, su proposta motivata del Capo del personale, ha facoltà di trasferire i dipendenti statali che siano già collocati in pianta stabile da un posto all'altro dello stesso grado d'organico o di grado superiore o inferiore, temporaneamente od in modo definitivo.

Nel caso di trasferimento a parità di grado o di promozione, con la previsione di stabilità, deve osservarsi un periodo di prova di mesi sei e la procedura prevista all'art. 11 della legge organica 22 maggio 1962, n. 13, con esonero dal giuramento se già prestato. Il trasferimento a parità di grado con previsione di stabilità deve ottenere il preventivo consenso del dipendente interessato.

In detti casi, qualora il dipendente non superi il periodo di prova, viene ricollocato al posto precedentemente ricoperto alle condizioni preesistenti.

Il dipendente in pianta stabile può essere trasferito soltanto in via temporanea ad un grado d'organico inferiore. In tal caso conserva lo stipendio del posto originario.

Il trasferimento temporaneo ad un grado d'organico inferiore od uguale non potrà superare il termine massimo di mesi sei.

Il dipendente promosso anche temporaneamente ad un grado superiore ha diritto di percepire per tutta la durata del nuovo impiego lo stipendio relativo.

In caso di urgenza il trasferimento temporaneo di dipendenti può essere disposto dal Capo del personale, il quale è tenuto a dare comunicazione al Congresso di Stato per la conferma del provvedimento stesso.

**Art. 2.**

In deroga a quanto contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 13 della legge organica 22 maggio 1962, n. 13, l'assunzione straordinaria di dipendenti compresi nel ruolo di insegnanti può avvenire

per un periodo non superiore all'anno, prorogabile di un altro anno per decisione del Consiglio Grande e Generale.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 9 luglio 1963 - 1662 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Leonida Suzzi Valli - Stelio Montironi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti